

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 277/A**

presentata dai Consiglieri regionali  
GIAGONI - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS - SAIU

il 29 luglio 2021

Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Numerose legislazioni regionali sono già intervenute in questi ultimi anni per riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio.

L'agricoltore è una figura centrale, non solo nel mondo dell'agricoltura, ma anche in quello ambientale e dell'ecosistema.

La presenza costante e professionale all'interno dei territori ove lavora conduce inevitabilmente l'agricoltore ad essere il primo protagonista di tutte quelle azioni ed opere che possono prevenire i tanti eventi calamitosi che ogni anno, purtroppo, devastano le nostre montagne, le nostre campagne e i nostri centri urbani e rurali, con ingenti danni economici e, ancora, perdite di vite umane.

L'agricoltore è radicato nel suo territorio, nella terra che lavora: ne conosce i problemi, le vulnerabilità e le criticità, le fragilità strutturali e conosce il modo di prevenire e ridurre i danni provocati, ogni anno e in maniera del tutto prevedibile, da calamità che «ordinariamente» si abbattono su quei territori, su quelle terre; ben sa, anche, come risolvere i problemi una volta verificatisi.

L'agricoltore svolge, pertanto, un primario compito, non solo agricolo, ma ambientale ed ecologico.

Il Consiglio regionale ha l'obbligo e l'onere di delineare un quadro normativo d'insieme, parametrandolo alle cornici già disegnate da alcuni Consigli regionali (ad esempio, quello delle Marche, dell'Abruzzo e della Toscana), che strutturi, in modo chiaro e comune alle altre regioni, la figura dell'agricoltore anche in veste di custode dell'ambiente e del territorio.

Bisogna qualificare gli agricoltori come custodi dell'ambiente e del territorio, attraverso la pubblicazione di appositi bandi che fissino, fra l'altro, i criteri e le modalità di manifestazione di interesse da parte degli agricoltori, intesi come imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché come società cooperative del settore agricolo e forestale.

Questi agricoltori devono impegnarsi a svolgere opere di conservazione, protezione, manutenzione e prevenzione dei territori ove operano come agricoltori e, segnatamente, a provvedere a:

- a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione e salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, oltre che cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.

Le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane, da soli o costituiti in unioni o associazioni, possono promuovere accordi, progetti e protocolli d'intesa per valorizzare al massimo questa figura di così notevole rilievo sociale, agricolo e ambientale, coinvolgendola nel modo più incisivo possibile nelle azioni di prevenzione e manutenzione delle loro rispettive circoscrizioni territoriali.

Sono previste, a tal proposito, delle premialità riconosciute della Regione a favore degli imprenditori agricoli e delle società cooperative del settore agricolo e forestale che chiedano di rivestire questo doppio ruolo, di agricoltori veri e propri e di custodi dell'ambiente e del territorio.

La presente proposta di legge si compone di 8 articoli.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CORRIAS, Segretario - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI, relatore - SATTA Giovanni Antonio - SECHI

pervenuta il 24 maggio 2022

La presente proposta di legge è finalizzata all'introduzione all'interno dell'ordinamento regionale della figura di "Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio", già disciplinata in diverse realtà regionali. Numerose legislazioni regionali, infatti, sono intervenute in questi ultimi anni per riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio. L'agricoltore è una figura centrale, non solo nel mondo dell'agricoltura, ma anche in quello ambientale e dell'ecosistema. La sua presenza costante e professionale all'interno dei territori ove lavora lo conduce ad essere il primo protagonista di tutte quelle azioni ed opere che possono prevenire i tanti eventi calamitosi che ogni anno, purtroppo, devastano le nostre montagne, le nostre campagne e i nostri centri urbani e rurali, con ingenti danni economici e, ancora, perdite di vite umane.

L'agricoltore è radicato nel suo territorio, nella terra che lavora: ne conosce i problemi, le vulnerabilità e le criticità, le fragilità strutturali e conosce il modo di prevenire e ridurre i danni provocati, ogni anno e in maniera del tutto prevedibile, da calamità che «ordinariamente» si abbattono su quei territori, su quelle terre.

La presente proposta di legge si compone di 8 articoli, tra cui, in particolare:

- l'articolo 1 individua e definisce le finalità della legge;
- l'articolo 2 individua le tipologie di attività riconducibili nell'ambito della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, ricomprendendo al suo interno anche quelle già previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2014, in capo alla figura di "Agricoltore custode", che saranno interamente assorbite dalla nuova e più estesa disciplina;
- l'articolo 3 disciplina le modalità di promozione della figura all'interno del territorio regionale, con la collaborazione degli enti territoriali;
- l'articolo 4 introduce l'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- l'articolo 6 prevede la possibilità di concedere delle specifiche premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR), sia in favore degli enti locali, sia in favore degli agricoltori custodi.

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 18 gennaio 2022, nel corso della quale la proposta è stata illustrata dal primo firmatario.

Nella successiva seduta del 26 gennaio 2022 sono stati auditi l'Assessore dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, l'Assessore dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, che hanno dichiarato di condividere il contenuto del testo.

In data 22 febbraio la Commissione ha proceduto all'approvazione dei singoli articoli e ha sospeso l'approvazione finale del progetto di legge, ai fini dell'acquisizione del parere del CAL Sardegna, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale n. del 2005

Infine, nella seduta del 19 maggio 2022, la Commissione, preso atto del parere espresso dal CAL, ha provveduto all'approvazione finale all'unanimità della proposta di legge, nominando quale relatore di maggioranza l'On. Dario Giagoni.

## Parere del Consiglio delle autonomie locali

pervenuto il 23 marzo 2022

Con la proposta di legge regionale n. 277 per "Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente del territorio" il legislatore regionale intende chiamare a responsabilità gli imprenditori agricoli regionali per un impegno attivo alla tutela del paesaggio e delle dell'ecosistema della Sardegna.

Non vi è dubbio che qualsiasi provvedimento diretto a coinvolgere e a preservare il sistema naturale della Sardegna raccolga il plauso da parte del sistema delle autonomie locali.

Sotto questo profilo occorre premettere che la tutela dell'ambiente nell'odierna accezione dinamica di ambiente naturale nel quale l'uomo vive e agisce è stato inserito dal legislatore costituzionale all'articolo nove, ovvero fra i principi fondamentali della nostra Carta costitutiva. La collocazione fra i principi fondamentali della Repubblica segnala l'importanza della materia come diritto imprescindibile di tutti cittadini e che tutti cittadini devono contribuire a preservare.

Il diritto e la tutela dell'ambiente del territorio sono prima di tutto un fattore culturale che coinvolge i cittadini singolarmente e nelle forme associative nelle quali svolgono la loro personalità.

La proposta di legge regionale n. 277 assegna la qualifica di agricoltore agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135.

La qualifica di agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio si aggiunge alla figura dell'agricoltore custode già individuato dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, che definisce la figura dell'agricoltore custode della biodiversità, dell'agrobiodiversità e, indirettamente, dell'Identità regionale. Il comma 3 dell'articolo 10 prevede il riconoscimento dell'agricoltore a persone fisiche che possiedono il requisito minimo di professionalità o a società agricole e cooperative sociali agricole regolarmente operanti e il 4 comma favorisce i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.

Al Consiglio delle autonomie locali la chiamata a responsabilità dei soli imprenditori agricoli pare una limitazione irragionevole cui può porsi facilmente rimedio allargando non solo il campo dei soggetti destinatari ma anche la considerazione di azioni di carattere spontaneo o promosse direttamente dai cittadini meritevoli del riconoscimento nonché l'ampliamento delle premialità che saranno definite dalla Giunta regionale con i provvedimenti di attuazione della presente legge.

Con riguardo all'articolo 5, si osserva che i comuni rurali già attuano, con risorse proprie e in autonomia, diverse forme di collaborazione per la sistemazione di strade di campagna, per le opere di pulizia forestale e di vigilanza del territorio, mentre la reportistica prevista dalla norma costituisce l'ennesimo aggravio burocratico utile solo agli uffici statistici regionali. Tanto più che detti compiti sarebbero agevolmente svolti dalle province che hanno già specifiche funzioni in materia di agricoltura e di elenchi categoriali.

Il CAL chiede alla Commissione regionale di avere riguardo agli aspetti meno romantici della dimensione ideale dell'agricoltore, custode dell'ambiente e del territorio. Al duro lavoro del settore si chiedono assunzioni di responsabilità talvolta esondanti dalle competenze specifiche del settore. Ad esempio a fronte di una premialità incerta da individuare nei provvedimenti di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale vengono richiesti il mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e la difesa del

suolo. Detti compiti sono decisamente irrealizzabili individualmente e senza un quadro complessivo d'intervento. Affinché la legge abbia reali possibilità di efficacia vanno previste tangibili leve finanziarie che possono aggiungersi al fondo unico al fine di assegnare direttamente ai comuni la programmazione e l'attuazione delle iniziative. In alternativa le misure per incentivare la tutela del territorio siano individuate nel Piano di sviluppo rurale con azioni di programmazione dal basso affidate alle Comunità montane, alle Unioni e alle Aggregazioni di comuni.

Per quanto sopra si rende parere favorevole con le osservazioni sopra riportate. Parere approvato nella seduta del 21 marzo 2022

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

## Finalità

1. La Regione tutela e sostiene la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e centri rurali.

## Art. 2

## Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

1. Sono riconosciuti agricoltori "custodi dell'ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano prevalentemente:

- a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali anche appartenenti alle risorse genetiche animali e vegetali del territorio sardo;
- d) della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Finalità

1. La Regione tutela e sostiene la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e alla tutela e conservazione delle razze e varietà locali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).

## Art. 2

## Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

1. Sono riconosciuti agricoltori "custodi dell'ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano:

- a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- c) del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo;
- d) della tutela e della conservazione in situ delle razze e delle varietà locali ritenute di interesse, rare o a rischio di estinzione iscritte nei repertori regionali di cui all'arti-

e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole e al consumo del suolo.

colo 4 della legge regionale n. 16 del 2014, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- 2) diffusione della conoscenza, della coltivazione e dell'allevamento delle risorse genetiche di cui è custode;
- 3) rinnovo dei semi o ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e forestale, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2014.

#### Art. 3

Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

1. La Regione, la città metropolitana, le province, i comuni e le comunità montane, anche costituiti in unioni o associazioni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

#### Art. 4

Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio

1. La Regione, gli enti locali singoli o costituiti in associazioni pubblicano sui propri canali internet istituzionali appositi bandi per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificati le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione e di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e

#### Art. 3

Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(identico)

#### Art. 4

Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio

1. La Regione, gli enti locali singoli o costituiti in associazioni pubblicano sui propri canali internet istituzionali appositi bandi per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificati le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione e di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e

del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

#### Art. 5

##### Compiti degli enti locali

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio poste in essere nell'anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.

2. La Giunta regionale trasmette la relazione al Consiglio regionale, al fine di consentire la valutazione degli effetti della presente legge.

#### Art. 6

##### Premialità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di ulteriori e specifici criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2023, sia in favore degli enti locali, sia in favore degli agricoltori custodi come individuati all'articolo 4.

2. I comuni possono prevedere in favore degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

del territorio sono iscritti in un apposito elenco istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o presso l'ente o l'organismo a ciò delegato.

#### Art. 5

##### Compiti degli enti locali

(identico)

#### Art. 6

##### Premialità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di ulteriori e specifici criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR), sia in favore degli enti locali, sia in favore degli agricoltori custodi come individuati ai sensi degli articoli 2 e 4.

2. I comuni possono prevedere in favore degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

#### Art. 6 bis

##### Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, approva con propria deliberazione le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui

- all'articolo 4;
- b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di agricoltore custode.

Art. 6 ter

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2014.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 7

Norma finanziaria

(identico)

Art. 8

Entrata in vigore

(identico)